

R.G. n. 5/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
GOLINELLI MASSIMO n. San Felice Sul Panaro (MO) il 02/12/1956 (c.f. GLNMSM56T02H835G);
MAZZONI MONICA, n. Cesena il 18/11/1964 (c.f. MZZMNC64S58C573C),
coniugi, entrambi residenti a Cesena via San Tommaso n.1700, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Deangeli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito a Rimini via Flaminia 179

Il Giudice

- Visto il ricorso congiuntamente proposto, come ora consentito dall'art. 7-bis, dai coniugi Golinelli Massimo e Mazzoni Monica, e ai sensi dell'art. 14-ter l. 3/2012, diretto all'apertura della procedura di liquidazione dei beni;
- Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott.ssa Emanuela Lupi;
- Vista l'integrazione depositata in data 25/02/2021 in esito a quanto richiesto con decreto del 18/02/2021, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la



sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che i due coniugi istanti risiedono a Cesena e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.

Come indicato in premessa, l'art. 7-bis aggiunto alla l. 3/2012 consente ora ai membri della stessa famiglia di presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con lo stesso ricorso a condizione qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia un'origine comune, ferma la distinzione delle masse attive e passive.

Nel caso in esame, i due ricorrenti sono sposati e conviventi e vi è anche origine comune del sovraindebitamento (derivante dalle obbligazioni della società agricola di cui sono soci e dalle garanzie rilasciate), con conseguente ammissibilità di un'unica procedura.

Ciò chiarito, passando all'esame degli ulteriori requisiti di ammissibilità, deve rilevarsi la sussistenza.

I due debitori non sono soggetti o assoggettabili a procedure concorsuali atteso che la Soc. Agricola Montaia s.s., di cui sono soci ed amministratori, illimitatamente responsabili, risulta non assoggettabile a fallimento in quanto impresa agricola. Peraltro, tale esenzione dal fallimento è stata accertata da questo stesso Tribunale di Forlì con decreto del 27/10/2016, con il quale è stata respinta l'istanza di fallimento di un creditore per carenza del requisito soggettivo, stante la natura agricola della società Montaia s.s.. Come rilevato dal gestore dell'O.C.C, tale situazione non è mutata in questi anni, posto che risulta ancora in essere il contratto di affitto di azienda alla Montaia S.r.l. (società riconducibile ad una diversa compagine sociale) e l'attività residuale svolta consiste nella coltivazione di alcuni terreni in affitto dal Comune di Cesena e non ricompresi nell'azienda.

Non risulta che i ricorrenti abbiano fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di



perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina l'impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Come emerge dal ricorso e dalla relazione del gestore dell'O.C.C. l'esposizione debitoria complessiva dei due coniugi ricorrenti ammonta a € 5.491.841,58, dei quali € 5.094.995,20 relativi a debiti della soc. agr. Montaia s.s. di cui i due ricorrenti rispondono in solido quali soci illimitatamente responsabili, € 201.518,90 quali debiti personali del Golinelli e € 195.327,48 quali debiti personali della Mazzoni.

Non possono invece essere conteggiati, in aggiunta alla debitoria sopra esposta, i debiti c.d. "di firma" per garanzie personali e garanzie reali rilasciate da ciascuno dei ricorrenti verso alcune banche e due creditori (Nav System e SAIDA S.r.l.), pari a € 3.816.092,27, in quanto già compresi tra i debiti della società Montaia per i quali i due debitori sono obbligati in solido. Diversamente si determinerebbe una duplicazione di importi, stante l'unitarietà della procedura e non potendo i due debitori rispondere due volte per lo stesso debito, ancorché per una diversa causale.

È dunque indubitabile che i debitori si trovino in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere alla presente procedura di liquidazione dei beni, atteso che il patrimonio di cui gli stessi dispongono, pur indubbiamente cospicuo, non è sufficiente per far fronte ai debiti accumulati, risultando peraltro già aggredito in sede esecutiva (RGE 50/2017 Trib. Forlì).

Nello specifico i beni immobili di cui i due coniugi sono comproprietari consistono nei due lotti oggetto della procedura esecutiva indicata, costituiti dalla casa coniugale con terreni (lotto 1 del valore stimato di € 915.312,02) e dai fabbricati ad uso cantina vitivinicola e terreni (lotto 2 del valore stimato di € 921.020,32). La Mazzoni è inoltre proprietaria di alcuni mezzi agricoli (trattore Fendt 95 cv, trattore Landini 80 cv, atomizzatore-trainato) che nel 2015 erano stati oggetto di compravendita e valutati in € 18.000, per i quali era pendente un contenzioso recentemente deciso con sentenza n. 54/2021 che ne ha riconosciuto la proprietà alla Mazzoni. I due coniugi sono inoltre titolari di quote



di partecipazione nella Agricola Montaia s.s. (il Golinelli per la quota di 37,60 e la Mazzoni per il 56,40%) il cui attuale valore di stima risulta negativo per € 2.476.006, del marchio aziendale “Montaia”, oggetto di affitto d’azienda alla Montaia S.r.l. unitamente ad altri beni.

A tali beni, si aggiunge per il Golinelli il reddito da pensione INPS, ammontante a ca. € 1660 mensili e per la Mazzoni il reddito da lavoro dipendente, quale responsabile amministrativa, presso la Telemeccanica S.r.l. pari a € 2.230 mensili, aumentato da ottobre 2020 a € 2.600, gravato da pignoramento esattoriale in favore di Agenzia delle Entrate (attualmente sospeso in base alla legislazione emergenziale fino al 28/02/2021).

La documentazione prodotta in allegato al ricorso, come successivamente integrata, risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall’O.C.C. Romagna ai sensi dell’art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Lupi Emanuela, che contiene le indicazioni previste dall’art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) cause dell’indebitamento e diligenza impiegata nell’assumere volontariamente le obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è interamente legata all’andamento dell’attività d’impresa svolta con la Agricola Montaia s.s. e ai gravosi mutui contratti per la sua conduzione;

b) ragioni dell’incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l’incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all’insufficienza del patrimonio, posto che il valore, pur cospicuo, degli immobili è inferiore ai debiti; gli immobili sono peraltro gravati da ipoteche plurime e pignoramento con procedura esecutiva attualmente in corso;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: nel 2015 è stata avviata un’espropriazione immobiliare di alcuni terreni (RGE 197/2015) conclusasi a seguito di vendita nel 2019 ad un valore di € 55.000 che non ha consentito il pagamento, se non parziale dei creditori; nel 2017 è stata avviata la procedura RG 50/2017 attualmente pendente; tra il 2016 e il 2018 sono state



inoltre avviate svariate procedure esecutive mobiliari e presso terzi da parte di alcuni creditori, conclusesi con la vendita o assegnazione dei beni e crediti ai procedenti; a fine 2019 Agenzia delle Entrate ha notificato alla Mazzoni pignoramento esattoriale presso terzi del quinto dello stipendio.

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori, né la presenza di atti dispositivi, salvo precisare - come indicato in atti - che in data 29/03/2019 il Golinelli, per la Soc Agricola Montaia s.s. aveva ceduto il marchio registrato a nome di Montaia s.s. (oggetto di contratto di affitto d'azienda) a Golinelli Pierfrancesco, al valore di euro 100,00 ma il 07/12/2020 tale marchio era stato retrocesso per lo stesso importo al fine di evitare ogni potenziale ipotesi di atto in frode;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: il gestore dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti e verifiche, ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

Passando all'esame della domanda liquidatoria, deve anzitutto rilevarsi l'ammissibilità e anche la maggior convenienza per i creditori rispetto all'alternativa derivante dalla prosecuzione dell'esecuzione individuale, consentendosi in questa sede non solo una precisa ricostruzione del passivo ed il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, ma di apprendere all'attivo, oltre al ricavato dalla liquidazione dei beni, compresi quelli mobili e quote societarie, anche quota parte del reddito dei due debitori.

All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine consentito ai debitori di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è infatti fondata, oltre che sulla messa a disposizione dei creditori di tutti i beni immobili in proprietà e già oggetto della procedura esecutiva pendente, anche dei restanti beni mobili e degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata, nonché di quota parte degli stipendi e pensioni percepiti (indicati in € 450



quanto alla Mazzoni e in € 250 quanto al Golinelli), previa sospensione delle trattenute effettuate in seguito al pignoramento esattoriale dello stipendio della Mazzoni da parte del creditore Agenzia delle Entrate.

La proposta prevede una durata di 4 anni, in conformità al termine di durata minimo previsto dalla l. 3/2012, il pagamento integrale delle spese in prededuzione e il pagamento dei restanti creditori, tenendo conto delle cause di prelazione e nel rispetto quindi della *par condicio*, in base a quanto sarà consentito dall'attivo ricavato.

In merito alle spese in prededuzione è opportuno evidenziare che, a seguito della richiesta integrazione, il difensore dei ricorrenti ha depositato il contratto di mandato dal quale si evince il compenso pattuito a carico dei due coniugi ed i criteri indicati per la sua determinazione, in relazione al quale nessun rilievo viene mosso.

Quanto al compenso del dott. Serafini, perito incaricato per la stima del valore aziendale della Montai s.s. e delle quote di titolarità dei due ricorrenti, indicato complessivamente in € 18.000 oltre accessori, con il decreto del 18/02/2021 se ne era rilevata l'eccessività, tenuto conto della medesima attività di stima condotta per le quote societarie dei due ricorrenti e del valore aziendale risultato negativo per oltre due milioni di euro, evidenziandosi che ove il perito fosse stato nominato dopo l'apertura della procedura il suo compenso sarebbe stato liquidato in base agli artt. 2 e 3 del d.m. 30/05/2002.

Pur prendendo atto delle precisazioni fornite in relazione al fatto che gli incarichi sono stati conferiti separatamente dai due coniugi in quanto fino alle modifiche introdotte con la l. 176/2020 non era possibile proporre il ricorso congiunto e che sarebbero state svolte attività separate, deve in ogni caso darsi atto che le prestazioni svolte hanno riguardato la medesima società di cui i due ricorrenti erano soci, con la conseguenza che il doppio incarico non ha certamente comportato una duplicazione delle attività svolte. In sede di formazione del passivo, il compenso spettante al perito dovrà pertanto essere opportunamente ridotto dal nominando Liquidatore, per tenere conto del fatto



che l'importo massimo liquidabile ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.m. 30/05/2002, anche applicando l'aumento fino al doppio, sarebbe pari a complessivi € 10.256,34.

Con il citato decreto, questo GD aveva ulteriormente evidenziato la non correttezza dei criteri di calcolo utilizzati dal gestore dell'O.C.C..

Ai sensi del comma 5 del nuovo art. 7-bis, nelle procedure familiari la liquidazione del compenso dovuto all'O.C.C. va ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno, volendo così intendersi che il compenso unitario, calcolato sommando i valori dell'attivo e del passivo, debba poi essere proporzionalmente diviso a carico della varie masse ma non che debbano essere conteggiati compensi separati per ciascun debitore, determinando così un indebito aumento dei costi - contrario alla stessa finalità della previsione di una procedura unitaria - per effetto - come avvenuto nel caso in esame - del duplice conteggio delle poste debitorie gravanti in solido sui due debitori, sia quali garanti che quali soci illimitatamente responsabili della società, a fronte dell'unicità della posta debitoria (si osserva, infatti, a fronte di un passivo complessivo unitario di € 5.491.841,58 nei conteggi fatti per il calcolo del compenso il passivo è sostanzialmente duplicato ed esposto in € 5.296.514,10 per il Golinelli e in € 5.290.322,68 per la Mazzoni).

Considerato che la pendenza della procedura di liquidazione è determinata dal deposito del ricorso in Tribunale e non da quanto è stata depositata la domanda all'O.C.C. o nominato il gestore, è priva di rilevanza la circostanza, addotta nell'integrazione depositata il 25/02/2021, in ordine al fatto che gli incarichi siano stati duplici e le procedure siano state gestite separatamente, posto che al momento del deposito del ricorso avvenuto il 16/02/2021, erano già in vigore le modifiche normative introdotte alla legge 3/2012 dalla l. 176/2020.

Ciò chiarito, si prende atto che nell'integrazione il gestore dell'O.C.C. ha provveduto a rideterminare il calcolo del compenso in base ai criteri indicati che dovrà essere poi inserito nello stato passivo, suddiviso per le due masse e tenendo conto della ripartizione interna tra gestore e OCC, sulla base di parametri intermedi tra il medio e il massimo tabellato.



Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare - costituito dai due coniugi e dal figlio studente universitario - indicate in ricorso, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità dei due ricorrenti gli interi importi dei redditi da pensione e da lavoro, ad eccezione della somma mensile di € 250 quanto al Golinelli e di € 450 quanto alla Mazzoni che dovranno essere messe a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura.

L'apertura della liquidazione determinerà l'immediata sospensione delle trattenute sullo stipendio dovute al precedente pignoramento che non potrà proseguire, così come le ulteriori procedure esecutive ancora in corso.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di

GOLINELLI MASSIMO n. San Felice Sul Panaro (MO) il 02/12/1956 (c.f. GLNMSM56T02H835G);

MAZZONI MONICA, n. Cesena il 18/11/1964 (c.f. MZZMNC64S58C573C),

coniugi, entrambi residenti a Cesena via San Tommaso n.1700

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa LUPI



EMANUELA, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 50/2017 pendente presso il Tribunale di Forlì e il pignoramento esattoriale di Agenzia delle Entrate, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., previo oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti terzi eventualmente presenti nella proposta e nella relazione a cura del Liquidatore;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da



ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che i due ricorrenti potranno trattenere per le necessità familiari l'intero importo della pensione e della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 250 mensili quanto al Golinelli e di € 450 mensili quanto alla Mazzoni che dovranno essere messi a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che i debitori verseranno mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni;



- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-novies
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-decies, come modificato dalla l. 176/2020, **richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;**
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 sexies e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali;**
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente l'emissione del presente provvedimento per consentirne la sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno in tale procedura ai sensi dell'art. 14-novies comma 2 l. 3/2012.

Si comunichi all'istante, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 19 marzo 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

